

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER
UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 20.2.2009

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 6.02.2019

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 6 - Esclusioni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 8 - Maltrattamento e scorrette modalità di detenzione di animali.
- Art. 9 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 10 - Avvelenamento di animali.
- Art. 11 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 12 - Divieto d'uso di cuccioli o animali in cattivo stato di salute allo scopo di sollecitare offerte di denaro.
- Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 14 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 15 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 16 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.
- Art. 17 - Pet therapy e attività educative e curative con impiego di animali in case di riposo/istituti/scuole.
- Art. 18 - Incenerimento/seppellimento di animali.
- Art. 19 - Destinazione di cibo per animali.
- Art. 20 - Scelte alimentari.

Titolo IV - CANI

- Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 28 - Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento - Affidato.

Titolo V - GATTI

- Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 30 - Compiti del Dipartimento Veterinario dell'ASL e dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 31 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

- Art. 33 - Custodia dei gatti di proprietà.

Titolo VI – CANILI E GATTILI

- Art. 34 - Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.
- Art. 35 - Adozioni e sterilizzazioni.
- Art. 36 - Rifugi per animali.

Titolo VII - CONIGLI, MUSTELIDI E RODITORI

- Art. 37 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Titolo VIII - VOLATILI

- Art. 38 - Detenzione di volatili.
- Art. 39 - Colombi.
- Art. 40 - Protezione dei nidi.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 41 - Ittiofauna.
- Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 44 - Tartarughe acquatiche.

Titolo X - EQUIDI

- Art. 45 - Equidi.

Titolo XI - FAUNA SELVATICA

- Art. 46 - Tutela della fauna selvatica.

Titolo XII - ANIMALI ESOTICI

- Art. 47 - Tutela degli animali esotici.

Titolo XIII - DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

- Art. 48 - Divieto di utilizzo di animali per fini scientifici e tecnologici.

Titolo XIV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49 - Sanzioni.
- Art. 50 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
- Art. 51 - Vigilanza.
- Art. 52 - Danni al Patrimonio Pubblico.
- Art. 53 - Collaborazione con Associazioni.
- Art. 54 - Integrazioni e modifiche.
- Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Cusano Milanino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui ed alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana, nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. istituisce l'Ufficio Diritti Animali (UDA) e delega allo stesso le competenze in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Cusano Milanino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
2. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
3. opera affinché siano promossi, anche all'interno del sistema educativo e scolastico, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
4. promuove campagne volte a scoraggiare l'uso di pellicce di animali selvaggi e di allevamento;
5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione ed alla difesa degli animali, nonché di attuare le disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
 - a. rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla l.r. 16/06, art 6 e successive modificazioni;
 - b. può disporre, in caso di sequestro per ipotesi di maltrattamento, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della loro tutela igienico-sanitaria e del loro benessere.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004 e alla Legge Regionale 16/06 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni maltrattamento verso gli animali e ogni forma di violenza compiuta, per qualunque motivo, nei loro confronti.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si occupa di:
 - a. animali di affezione, vale a dire quelli appartenenti alle specie che convivono stabilmente od occasionalmente con l'uomo, al mero scopo di compagnia o utilità;
 - b. animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, in stato di libertà o semilibertà, nel territorio comunale.

Art. 6 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non riguardano i casi normati da specifiche disposizioni di legge regionali, nazionali o comunitarie.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole; dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno far visitare questi ultimi da medici veterinari quando il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno porre in essere, nei limiti delle loro possibilità, le prescrizioni impartite.
3. Il Comune di Cusano Milanino si impegna ad istituire la Pet Card, carta che dà diritto a tariffe agevolate per le cure veterinarie. La card è destinata a pensionati ultrasessantacinquenni con pensione minima o sociale; ogni pensionato potrà usufruirne solo per un singolo animale, che deve risultare domiciliato presso la sua residenza e identificato secondo le norme vigenti. Le agevolazioni saranno oggetto di apposita convenzione con i veterinari del territorio.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
5. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
6. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere adeguate precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 8 - Maltrattamento e scorrette modalità di detenzione di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al loro benessere, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a condizioni termiche e climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in condizioni per le quali sia impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo o in spazi inadeguati, senza luce ed opportuno ricambio d'aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per valide motivazioni.

6. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui all'art. 14. Fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche di specie, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E' vietato l'addestramento di qualsiasi tipo di animale con il ricorso a violenze, percosse, costrizione fisica o con l'uso di strumenti dolorosi (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.).
8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la pericolosità di cani.
9. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo; sono altresì vietate la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
10. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione che li costringano a sostenere velocità inadeguate.
11. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei o in condizioni di sovraffollamento. Gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio, dalle intemperie e da condizioni climatiche inadeguate.
12. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria, al sole durante il periodo primaverile ed estivo o comunque a temperature che possano essere dannose per la loro salute.
13. E' vietato trasportare o detenere animali nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
14. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche. Sono permessi solo nei casi in cui l'intervento, di esclusiva competenza veterinaria, si renda necessario per motivi di salute.

Art. 9 - Abbandono e rilascio di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.
2. E' fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private e loro pertinenze, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze nocive per gli animali deve segnalarlo all'U.D.A., all'ASL e /o agli agenti di pubblica Sicurezza.
2. Il Comune si impegna a promuovere l'introduzione di tutti quegli accorgimenti che possono prevenire il proliferare dei ratti, attraverso una sempre maggiore razionalizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e a studiare, e in prospettiva utilizzare e pubblicizzare presso i cittadini, metodi di controllo della fertilità. Si farà carico anche di utilizzare e pubblicizzare fra i metodi di derattizzazione oggi disponibili quelli meno cruenti.
3. L'UDA determinerà tempi e modalità di recinzione e sospensione di eventuali attività nell'area interessata, attivandosi per la bonifica del luogo, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 11 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto. Queste dovranno stabilire gli eventuali costi del trasporto.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani, con esclusione di quelli per disabili, è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.

Art. 12 - Divieto d'uso di cuccioli o animali in cattivo stato di salute allo scopo di sollecitare offerte di denaro

1. E' vietato esibire cuccioli di età inferiore ai 6 mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti, o comunque tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, allo scopo di sollecitare offerte.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro amministrativo a cura degli organi preposti.

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni, sagre, luna-park, lotterie, mercati, ecc.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione Animali o Ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente autorizzate dal Sindaco su parere del Dipartimento Veterinario dell'ASL.

Art. 14 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 8 del presente regolamento.
2. E' vietata la vendita di cuccioli di qualsiasi specie a persone di età inferiore ai 18 anni.
3. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al Comune corredata dei seguenti documenti:
 - a) pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro di tecnico iscritto all'Albo;
 - b) nei casi di subingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale;
 - c) copia dell'eventuale atto costitutivo della Società;
 - d) documentazione attestante eventuali variazioni strutturali;
 - e) relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere, con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere;
 - f) descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto a).
- 3./bis Ai sensi dell'emendamento 18 marzo 2008 all'art.3 comma 5 della L.R. 16/2006, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso e al dettaglio, di esporre al pubblico animali in vetrina.

4. Gli animali esposti all'interno devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art.16. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
5. L'esposizione di volatili nei locali interni degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni dell'art.38 del presente regolamento.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, per la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali. Nel caso che l'attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni di cui al successivo art.38 relativo alle dimensioni delle gabbie.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di pesci e crostacei negli acquari. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 15 - Mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempra l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, fatto salvo quanto previsto dalla legge n°337 del 1968.
2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere presentata al Sindaco tramite l'UDA, per il rilascio dell'autorizzazione su parere del Dipartimento Veterinario dell'ASL.
3. Per quanto concerne i circhi con animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla legge n°426 del 9 dicembre 1998. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 16 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore, che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ASL competente per territorio (laddove presenti). Stabilisce inoltre che:

1. per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere l'autorizzazione all'UDA, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. una dettagliata relazione tecnico-descrittiva dell'avvenimento con l'indicazione del luogo prescelto;
 - b. la data e l'ora di arrivo e di partenza;
 - c. un elenco descrittivo degli animali (con indicazione della specie, della razza e del sesso) e la loro esatta dislocazione in strutture numerate nonché il numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - d. planimetria della mostra con numerazione e disposizione delle strutture predisposte;
 - e. "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti, la tipologia di alimento e le modalità di somministrazione;
 - f. l'impegno ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. L'UDA, fatta salva la competenza del Sindaco di concedere o meno il particolare spazio richiesto, trasmetterà l'intera documentazione al Dipartimento Veterinario dell'ASL competente per territorio, che prenderà in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
3. Nel corso della manifestazione l'ASL eseguirà obbligatoriamente un sopralluogo.
4. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.
5. In particolare, per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. Cadauno	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. Cadauno	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 6 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. Cadauno	1 mq. Cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

6. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
7. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
8. Ogni animale dovrà disporre di acqua fresca e pulita da bere.
9. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per le deiezioni.
10. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi (civette.....), mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
11. Il pavimento dei box deve essere tale da impedire lesioni alle zampe, costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere costruito in modo da impedire la dispersione delle deiezioni al suolo.
12. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
13. Le strutture espositive debbono essere mantenute a temperature adeguate al benessere degli animali secondo la loro specie.
14. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, che possano causare sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
15. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip, iscritti all'anagrafe canina regionale e scortati dal previsto certificato di iscrizione e dal libretto sanitario.
16. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore ai 6 mesi, salvo specifiche deroghe, concesse dall'UDA su parere del Dipartimento Veterinario dell'ASL; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
17. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
18. Gli animali esposti, specie cani e gatti, dovranno essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per le malattie trasmissibili e dovrà essere certificato, in data non anteriore a 10 giorni, lo stato di buona salute. Per le mostre zootecniche si fa riferimento alla normativa vigente
19. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare le corrette modalità di cura e detenzione degli animali.
20. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Dipartimento Veterinario della ASL o del veterinario libero professionista incaricato

21. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti alla manifestazione.
22. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
23. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Dipartimento Veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.
24. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
25. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi provvisti di autorizzazione, se previsto ai sensi di legge. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

Art. 17 - Pet therapy e attività educative e curative con impiego di animali in case di riposo/istituti/scuole.

1. Il Comune di Cusano Milanino riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie.
2. Ammette pertanto nelle case di riposo per anziani e negli istituti assistenziali, in accordo con le rispettive direzioni, l'accesso di animali domestici, con accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner).
3. Il competente UDA dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
4. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone con idoneo titolo e che attestino quanto richiesto dal successivo comma 6.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono aver superato una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine all'attività stessa. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cani e gatti di età inferiore ai 6 mesi e di animali non adeguatamente selezionati e preparati.
7. Al termine della carriera, agli animali impiegati in programmi di AAA e TAA viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo, per gli animali da reddito, la macellazione.
8. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, con attenzione alla tutela del benessere loro e delle persone coinvolte.
9. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/istituto/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
10. Il Comune riconosce e promuove la possibilità che gli ospiti degli Istituti, fatto salvo l'accordo con le Direzioni e nell'osservanza delle necessarie condizioni igienico-sanitarie, possano tenere con sé un animale d'affezione.

Art. 18 - Incenerimento/seppellimento di animali.

1. In caso di morte di un animale domestico, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà rivolgersi alle ditte appositamente autorizzate. Per i cani è necessario che il proprietario segnali l'avvenuto decesso al Dipartimento Veterinario dell'ASL di competenza per l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale.
2. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il seppellimento di animali da compagnia, solo previa autorizzazione dell'ASL.
3. Il Comune, nell'ambito degli strumenti urbanistici, può concedere che appositi terreni privati recintati siano destinati a diventare cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto della normativa regionale vigente e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 /2006 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n° 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscano o collaborino con strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, e di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 20 - Scelte alimentari

1. Nel servizio di refezione gestito dal Comune di Cusano Milanino viene garantita, a chi ne faccia espressa richiesta scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali), nel rispetto dell'equilibrio dei necessari apporti alimentari.

Titolo IV - CANI

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art.23.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo (cuccia, tettoia o altro), tale da garantire la tutela e il benessere dell'animale nell'arco dell'intera giornata. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, né in altre situazioni nocive per la salute dell'animale.
5. L'Amministrazione Comunale promuove o dà il patrocinio ad iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria, ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.

1. Nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, è vietato detenere cani legati o a catena fissa, salvo per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno due volte al giorno per un congruo periodo di tempo.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base dovrà essere di almeno 5 metri quadri per ciascun cane. Per i cani custoditi in canili, pubblici e privati, e rifugi si fa riferimento alla normativa vigente.
2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire una corretta contenzione dell'animale e a soddisfare le sue esigenze psicofisiche. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere commisurato alla taglia del cane, permettergli un adeguato movimento, avere una parte

ombreggiata, la pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento) e antisdrucciolo, senza ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente e regolarmente smaltite. Il box deve essere riparato dai venti ed avere una recinzione sufficientemente alta; il ricovero al suo interno deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato in una parte coperta e riparata.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani, tenuti al guinzaglio dal proprietario o dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto segnalato con appositi cartelli.
2. Per le razze considerate pericolose ai sensi della normativa vigente è obbligatorio anche l'uso della museruola.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. E' sconsigliabile l'accesso in tali aree di femmine in calore.

Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di idonei strumenti per una igienica raccolta delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. E' facoltà del titolare degli esercizi di cui al comma precedente, non obbligati per legge ad impedire l'accesso agli animali, scegliere di applicare tale divieto, che dovrà essere reso esplicito da apposito cartello esposto all'ingresso.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi di cui al comma 1 dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, per motivi di igiene e di ordine, non hanno accesso agli uffici comunali. Il divieto non si applica per i cani guida per disabili.
5. Al fine di dare un maggiore servizio alla clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, per le quali deve essere richiesta

autorizzazione al Comune, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.

Art. 28 – Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento - Affidato.

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina presso l'ASL il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme ISO (International Standard Organization), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004.
2. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 4.
3. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
4. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane con microchip. Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del microchip entro quindici giorni dall'accertamento.
5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima e comunque entro sette giorni, al Dipartimento Veterinario dell'ASL o alla Polizia locale affinché siano attivate le necessarie ricerche per ritrovare il proprietario.
7. L'animale ritrovato verrà ospitato per i primi dieci giorni nel canile convenzionato con la ASL di riferimento, che provvederà, in caso di mancanza, all'inserimento del microchip. L'animale verrà successivamente inserito nel canile convenzionato con il Comune.
8. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro sette giorni alla Polizia locale o all'U.D.A. o al Dipartimento Veterinario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento.
9. Si raccomanda ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore (*).
10. Gli animali non possono essere dati in affidato, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

(*) *N.B. Norma non prevista dalla legge regionale, ma molto utile alla prevenzione del randagismo*

Titolo V - GATTI

Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto, che riconosce la specifica esigenza della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto/a "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o no, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 30 - Compiti del Dipartimento Veterinario dell'ASL e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e il Dipartimento Veterinario dell'ASL provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, nella medesima colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dal Dipartimento Veterinario dell'ASL che dalle associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Dipartimento Veterinario dell'ASL e dall'UDA, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con l'UDA, il Dipartimento Veterinario dell'ASL, l'eventuale Associazione animalista competente e la gattara/e di riferimento, esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, purché esercitata nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la corretta cura ed il sostentamento delle colonie feline e altresì del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all'U.D.A., che darà opportuna informazione sui criteri da rispettare per praticare correttamente i propri interventi, promuovendo anche la frequenza di eventuali corsi di formazione.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, in caso ponga divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e segnaleranno le problematiche individuate all'UDA ed alle autorità competenti, i quali promuoveranno le azioni necessarie.
4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico/privato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere garantita e consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua. E' vivamente consigliato l'uso di cibo secco.
5. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente su autorizzazione dell'UDA.
6. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali d'affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere quindi operata alcuna forma di criminalizzazione generalizzata nei confronti di chi si occupa, nel rispetto delle corrette regole igieniche, dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. E' opportuno ricordare che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista naturale dei topi.

Art. 33 - Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione o senza idoneo riparo, ovvero in spazi angusti.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo VI – CANILI E GATTILI

Art. 34 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune

1. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco, tramite l'UDA, l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune. Il cane dovrà essere identificato e iscritto all'ACR. Per cessione definitiva dovrà anche essere sterilizzato a spese del proprietario cedente.
2. Per analoga situazione concernente un gatto, l'Amministrazione valuterà la possibilità di attivare una convenzione con un gattile, impegnandosi nel frattempo a prendere contatto con Enti o Associazioni animaliste del territorio per trovare un'adeguata sistemazione all'animale.
3. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; il Sindaco si pronuncia sulla domanda al più presto e non oltre 30 giorni, indicando eventualmente la quota di spese di mantenimento a carico del cedente.
4. Nel caso di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che esso possa essere ceduto a terzi in adozione.
5. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede, a seguito di segnalazione all'UDA, al ricovero di quest'ultimo presso la struttura convenzionata. Le spese di mantenimento saranno carico degli eredi nel caso in cui l'animale faccia parte di un asse ereditario tale da consentire loro l'assunzione in proprio degli oneri, secondo i criteri precisati nel successivo comma 6.
6. Gli oneri relativi al mantenimento di cui sopra saranno determinati, fino all'eventuale adozione dell'animale, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, di comune accordo con l'UDA.

Art. 35 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico tutti i giorni della settimana, comprendendo il sabato e la domenica, per un orario minimo giornaliero di quattro ore. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.
2. Per gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti ritrovati sul territorio comunale, e ospitati presso strutture convenzionate con il Comune, l'UDA adotterà l'apposito modulo previsto dalla Legge Regionale.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti è obbligatoria nei canili convenzionati.
4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nel canile convenzionato secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.

Art. 36 - Rifugi per animali

1. I rifugi per animali (cani, gatti, colombi) a scopo di custodia, allevamento e/o amatoriali devono rispondere ai requisiti di cui alla L.R. n° 16/2006 e relativo regolamento di attuazione. Le strutture di cui sopra devono essere ubicate in specifiche aree appositamente strutturate, ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni confinanti e comunque non all'interno del centro abitato, in private abitazioni e/o condomini.

Titolo VII – CONIGLI, MUSTELIDI E RODITORI

Nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, la detenzione di queste specie è sconsigliata. Dal momento, però, che la legge non la proibisce, devono essere rispettate le condizioni minime di benessere.

Art. 37 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli d'affezione.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie devono essere prive di spigoli e superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

Ai conigli in gabbia deve essere garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

Ai furetti in gabbia deve essere garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie o i contenitori di plexiglass per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Titolo VIII - VOLATILI

Art. 38 - Detenzione di volatili.

Nel rispetto delle caratteristiche di specie la detenzione di volatili in gabbia è sconsigliata. Dal momento, però, che la legge non la proibisce, devono essere garantite agli animali le condizioni minime di benessere.

1. I volatili devono essere preferibilmente tenuti in coppia.

2. Le gabbie non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre puliti e riforniti.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

6. E' fatto divieto di tarpare le ali o amputare arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento, in modo indolore, dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri.

7. I Centri di Recupero animali selvatici sono regolati autonomamente.

8. Le gabbie devono avere dimensioni tali da permettere all'animale di muoversi agevolmente, di fare almeno brevi voli, di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare entrambe le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Le dimensioni devono essere adeguatamente aumentate in relazione al numero di animali ospitati.

9. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 39 - Colombi.

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di colombi, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

Art. 40 - Protezione dei nidi.

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'U.D.A.
2. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'U.D.A.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Ittiofauna.

1. E' fatto divieto nelle attività commerciali e negli esercizi di ristorazione di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, che sia posta o meno sopra il ghiaccio e/o in impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi.

Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 44 - Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine non autoctona di inviare comunicazione di possesso all'UDA.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

Titolo X - EQUIDI

Art. 45 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Titolo III, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + puledro	5 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. -pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo.
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere del Dipartimento Veterinario dell'ASL, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione ed essere nutriti in modo adeguato.
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere, nel corso di tutta la giornata, la possibilità di accedere all'esterno o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
10. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o indeboliti.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché da garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Dipartimento Veterinario dell'ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali; d) siano rispettate tutte le normative di sicurezza previste per i concorsi ippici/equestri in genere, sia che le gare si svolgano all'aperto sia in luoghi coperti anche mobili; e) sia assicurato il servizio di veterinario permanente e di maniscalco; f) sia predisposto un numero adeguato di box per le emergenze; g) sia garantita l'acqua corrente; h) sia predisposto il servizio di sgombero dei rifiuti; i) sia vietato il transito e/o la sosta di veicoli estranei alla manifestazione nelle immediate vicinanze dei passaggi e dei luoghi di cura degli equidi; l) siano predisposti - durante le gare oltre il giorno - ricoveri in box protetti e custoditi (completi degli appositi giacigli) in numero adeguato ai cavalli iscritti.

Titolo XI - FAUNA SELVATICA

Art. 46 - Tutela della fauna selvatica.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di fauna selvatica autoctona durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali oggetto di tutela sono quelle autoctone mediterranee o europee e le relative ed eventuali sottospecie occasionalmente presenti sul suolo comunale. Esse comprendono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
 - b) tutte le specie appartenenti alla classe dei Rettili
 - c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art.2.2 della Legge 157/92
 - d) tutti i crostacei di acqua dolce
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli di cui all'allegato D del DPR n° 357/97.E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità sotterranee ed è vietato detenere pipistrelli.
3. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo rispetto alla data d'inizio dei lavori al competente UDA per controlli che escludano danni agli animali.

Titolo XII - ANIMALI ESOTICI

Art. 47 - Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il Comune di Cusano Milanino, nel rispetto della specificità di tali animali, ne sconsiglia la detenzione.
3. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzione in cattività, appartenenti alle specie di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
4. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Dipartimento Veterinario dell'ASL territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento Veterinario dell'ASL territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui ai precedenti primo commi, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria e parere favorevole del Dipartimento Veterinario dell'ASL competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Dipartimento Veterinario dell'ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché il trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Titolo XIII – DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 48 - Divieto di utilizzo di animali per fini scientifici e tecnologici.

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'insediamento di stabilimenti che allevino o utilizzino a qualsiasi titolo animali al fine di sperimentazione.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla normativa vigente di modifica del codice penale:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (commi 1, 2, 4, 5, 6), 8, 9, 10, 13, 14, 15, 33, 40, 44, 46 (commi 3 e 4) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (comma 7), 11, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28 (commi 8 e 10) 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46 (commi 1 e 2), 47 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,00 a Euro 750,00.
 - c. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 28 (commi da 1 a 6) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21 della Legge Regionale 16/2006.
 - d. Per l'inosservanza di tutte le norme non indicate nei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 16/2006 e dal relativo regolamento di attuazione.
 - e. Per l'inosservanza delle sanzioni di cui all'art. 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218, la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 16, cioè la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 250,00 ad € 1500,00.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'UDA, in collaborazione con la Polizia Locale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 50 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 51 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché, in generale, tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco impartirà alla Polizia Locale le opportune direttive in ordine alla materia trattata dal presente Regolamento.

Art. 52- Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 53 - Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello locale e nazionale.

Art. 54 - Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative locali, provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

NB - Nell'UDA di Cusano Milanino è a disposizione la documentazione legislativa, normativa e bibliografica relativa alle tematiche affrontate nel regolamento.